



# Tutela del risparmio la governance delle società

**SINDACI**

Regime di incompatibilità esteso ai rapporti con le «collegate»

**REVISIONE CONTABILE**

L'incarico è della durata di soli sei anni rinnovabile un'unica volta

**ASSEMBLEE**

Con il 2,5% del capitale può essere integrato l'ordine del giorno

# Negli statuti più difese le minoranze

*Nelle quotate garantito il voto per lista*

Intervista / Stefano Preda

## «Ora servono fondi più attivi»


Le nuove norme sul risparmio, approvate venerdì dal Senato, dispongono una serie di modifiche rilevanti nei comportamenti delle imprese, quotate e no. Presentiamo una prima rassegna dei cambiamenti che diventeranno efficaci dall'entrata in vigore della legge, tuttora in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» (a pagina 45 e 46 riportiamo la seconda parte del testo).

**Voto per liste.** Lo statuto delle società quotate deve necessariamente disporre il voto per liste, al fine di dar spazio a candidati di espressione delle minoranze. Almeno uno dei membri del Cda dovrà infatti essere espresso dalla lista di minoranza che avrà il maggior numero di voti e che non sia in alcun modo collegata con la lista vincitrice. Lo statuto delle quotate deve poi determinare la quota di capitale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei soci, ma non potrà essere superata la soglia del quarantesimo (il 2,5% del capitale sociale).

**Voto segreto.** Le cariche sociali delle società quotate dovranno necessariamente essere elette con il metodo del voto segreto, per consentire con la riservatezza la massima libertà possibile all'espressione del voto.

**LA SVOLTA PER LE IMPRESE**

■ **Il voto.** Nelle società quotate lo statuto deve sempre prevedere il voto per liste: a garanzia delle minoranze almeno uno dei componenti del consiglio d'amministrazione dovrà essere espresso dalle minoranze: le cariche sociali dovranno poi essere attribuite con il voto segreto



■ **Sindaci e amministratori.** Quando il Cda ha più di 7 componenti, almeno uno tra questi dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti

per i sindaci; viene introdotto poi un più stringente sistema di incompatibilità tra sindaci e società



■ **Revisione.** L'incarico ha durata di sei anni ed è rinnovabile per una sola volta: toccherà alla Consob la definizione dei collegamenti tra le società di revisione che possono fare scattare il regime di incompatibilità

■ **Obbligazioni.** Introdotto un limite all'emissione, che non può mai superare il doppio del valore del capitale sociale

■ **I dirigenti.** Nelle quotate lo statuto deve prevedere la nomina di un dirigente deputato alla redazione dei documenti contabili

**Indipendenza e onorabilità degli amministratori.** Se il Cda della società quotata ha più di sette membri, almeno uno di essi dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Tutti i membri del Cda inoltre dovranno avere i requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci.

**Sindaci e incarichi.** Nelle quotate il presidente è scelto tra i sindaci eletti dalla minoranza e, per i sindaci, l'incompatibilità si estende a coloro che hanno rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) o altri rapporti, non solo di natura «patrimoniale» ma anche di natura «professionale» con la società nel cui organo sindacale sono eletti, con la «mamma» (le controllanti), le «figlie» (le controllate) e le «sorelle» (società sottoposte a comune controllo). Sempre nelle quotate, decade dall'incarico chi compone organi

di controllo e supera il limite, fissato dalla Consob, di incarichi di amministrazione e di controllo in società di capitali, quotata o no, deve dichiarare all'atto della nomina gli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

**Odg delle assemblee.** I soci delle quotate titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale possono, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno con nuovi argomenti da essi proposti. Dell'integrazione si dà notizia, almeno 10 giorni prima dell'assemblea, mediante pubblicazione nelle stesse forme prescritte per l'avviso di convocazione.

**Documenti contabili.** Lo statuto delle quotate deve prevedere le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale deve attestare la veridicità dei dati comunicati dalla società al pubblico e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili e predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per elaborare bilancio d'esercizio e consolidato.

**Revisione dei conti.** L'incarico è affidato a una società di revisione per la durata di sei anni, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dell'incarico precedente.

Un regolamento Consob individuerà i criteri che permetteranno di stabilire l'appartenenza alla «rete» di una società di revisione (cioè la struttura più ampia cui appar-

tiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali) la quale comprende comunque le società controllanti, le controllate, collegate o sottoposte a comune controllo.

La società che conferisce l'incarico di revisione non può ricevere dalla società di revisione né dal suo network (in esso comprendendo soci, amministratori, componenti di organi di controllo, dipendenti delle varie società) i seguenti servizi: tenuta di libri contabili e altri servizi relativi alla contabilità; progettazione e realizzazione di sistemi informativi contabili; servizi di valutazione; perizie di stima; emissione di pareri; servizi attuariali; servizi di organizzazione aziendale; intermediazione in titoli, consulenza e servizi di investimento; difesa in giudizio eccetera.

**Limite per emettere obbligazioni.** L'emissione di obbligazioni non può avvenire per un valore superiore alla soglia rappresentata dal doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, diminuito del valore delle garanzie prestate dalla società per emissioni obbligazionarie di altre società, anche estere.

ANGELO BUSANI

Sulla presenza delle minoranze nei consigli di amministrazione è perplesso: «Vanno bene solo se rappresentano investitori istituzionali». E anche le norme sui conflitti d'interesse nella gestione dei patrimoni e sulle mura-glie cinesi non lo convincono. Ma complessivamente la legge a tutela del risparmio centra l'obiettivo di tutelare i cittadini e di aumentare i controlli e trasparenza. «La legge contiene disposizioni importanti, ci sono regole che incidono positivamente sulla struttura del sistema di corporate governance e sulla prestazione dei servizi finanziari», dice Stefano Preda, presidente del gruppo Banca Esperia e "padre" del codice di autodisciplina sulla governance societaria che porta il suo nome.

**La parte della riforma che riguarda la corporate governance ha avuto critiche pesanti: per esempio il sottosegretario Michele Vietti ha addirittura affermato che sarebbe stato meglio non avere per niente la legge. Quali sono i punti deboli?**

Quando si vara una legge sulla scia di un'emergenza, come sono stati i recenti scandali finanziari, si tende a creare una condizione di maggiore restrizione dei comportamenti operativi. Faccio un esempio: con le regole sull'emissione di obbligazioni estere spariranno alcune opportunità dal mercato. La legge prevede che ci sia la garanzia di un anno della banca. In pratica, le banche non avranno interesse a farlo e alcuni titoli non saranno più disponibili, sia quelli rischiosi sia quelli potenzialmente buoni. Comunque ciò è anche in parte colpa del sistema che non si è autoregolato in tempo.

**Sulla presenza delle minoranze nei consigli di amministrazione lei non è d'accordo. La legge la prevede: un errore?**

No, se questa norma si accompagnerà

a un attivismo degli investitori istituzionali. Sarà molto importante il loro ruolo, se si impegneranno a essere presenti nei consigli con liste di minoranza. In questo caso la riforma va bene. Si è visto come gli investitori istituzionali abbiano avuto un ruolo positivo nelle grandi società privatizzate, si è visto di meno nella nomina dei sindaci delle società quotate. Comunque possono avere un ruolo positivo. Sono contrario invece se la presenza delle minoranze non rappresenta investitori istituzionali: in questo caso sono realtà che si comportano come la maggioranza avendo però investito di meno, e possono portare a conflitti controproducenti nei consigli. Preferisco

**«I conflitti d'interessi rimangono il punto debole della riforma»**

la presenza di consiglieri indipendenti. **C'è una sufficiente attenzione alla trasparenza?**

Sotto questo aspetto vengono recepite alcune indicazioni del codice Preda: per esempio la verifica degli incarichi di un candidato alla posizione di sindaco, per controllare possibili conflitti di interesse e la reale disponibilità di tempo. Inoltre è positivo che ci sia una delega alla Consob per verificare l'applicazione del codice e attuare un controllo sanzionatorio. Altro aspetto sono le stock option: sono strumenti positivi perché creano una cultura di mercato, sono favorevole che resti un sistema libero ma che ci sia un controllo della Consob, come prevede la legge. Mi preoccupa semmai la eventuale prospettiva di un aggravio fiscale. Positiva anche la norma sulla trasparenza delle società off-shore: è sacrosanto che una società si assuma per inte-

ro la responsabilità delle realtà che possiede in paradisi fiscali.

**Il falso in bilancio ha sollevato molte polemiche: per il centro-sinistra le norme sono troppo blande, la maggioranza risponde che tutti gli scandali sono avvenuti con la legge precedente alla Vietti: sarebbe servito un giro di vite?**

La legge contiene una serie di regole e di controlli a monte, per cui dovrebbe essere più difficile arrivare al falso in bilancio. In questo senso è molto positivo la scelta di rendere responsabile il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società: crea una situazione di controllo reciproco. Sia questa sia altre norme sui paradisi fiscali, sulle società estere correggono la sensazione di alleggerimento sul falso in bilancio.

**C'è la grande questione dei conflitti di interesse: nella gestione dei patrimoni, nel rapporto banche-imprese dentro le banche: la legge poteva essere più incisiva?**

È il vero punto debole della riforma, gli articoli 9 e 10 non vanno bene. Sarebbe opportuno affrontare il tema della trasparenza della gestione dei patrimoni nei servizi di gestione collettiva del risparmio, i prodotti assicurativi e previdenziali, sia per la gestione sia per il pricing. Ma non è giusto limitare le opportunità di organizzare al meglio la gestione. Se i decreti delegati seguiranno questa strada si finirà per incidere sulla struttura del sistema. Anche per quanto riguarda le muraglie cinesi non è il modo efficace di risolvere il conflitto di interessi della prestazione degli investimenti. Il problema del conflitto di interessi esiste ed è rilevante. Ma va affrontato con un disegno complessivo, anche in sede europea.

NICOLETTA PICCHIO

**LA FILOSOFIA APRE LA MENTE.**

L'Espresso presenta la Storia della Filosofia di Nicola Abbagnano. Un'opera di grande valore per tutta la famiglia. Perché il sapere apre sempre nuovi orizzonti.

Un'opera preziosa per accrescere la propria cultura, utile per chi studia. La completezza e la chiarezza espositiva rendono la Storia della Filosofia di Nicola Abbagnano, ampliata e aggiornata da Giovanni Fornero, la più celebre e apprezzata non solo in Italia. Dalle scuole presocratiche alla filosofia contemporanea, un affascinante viaggio attraverso l'evoluzione del pensiero e delle idee che hanno illuminato l'umanità. In 12 volumi ampiamente illustrati uno strumento irrinunciabile per arricchire ogni giorno della nostra vita.

**IL 1° VOLUME A SOLO €1 IN PIÙ**

**DOMANI IN EDICOLA IL PRIMO VOLUME A SOLO 1 EURO IN PIÙ CON L'Espresso**